

## **DELIBERA N. 201/09/CSP**

**Segnalazioni del Signor Davide Conte (Consigliere comunale di Ischia)  
nei confronti della società Teleischia s.r.l.  
(Emittente per la radiotelevisione in ambito locale "Teleischia")  
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 come modificata dalla  
legge 6 novembre 2003, n. 313**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 12 novembre 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTE le segnalazioni a firma del Signor Davide Conte, consigliere del Comune di Ischia, pervenute in data 29 settembre 2009 (prot. n. 74975), 1° ottobre (prot. n. 75638), 2 e 20 ottobre 2009 (prot. lli n. 75953 e n. 76015), nelle quali si asserisce la presunta violazione da parte della società Teleischia S.r.l., esercente l'emittente per la radiotelevisione in ambito locale "Teleischia", della normativa in materia di pluralismo informativo e di *par condicio* relativamente alla programmazione dell'informazione politica, avendo trasmesso nell'edizione del notiziario serale del 23 settembre 2009, e nelle successive repliche, un'intervista al consigliere di minoranza Luigi Mattera,

appartenente ad un gruppo consiliare diverso da quello dell'esponente, avente ad oggetto contenuti politici riferiti all'amministrazione comunale di Ischia, ai suoi recenti provvedimenti in ordine al problema dell'edilizia scolastica e al suo stesso "stato di salute", nonché l'intervista al Vice Sindaco Luigi Boccanfuso, nella puntata del 29 settembre seguente, il tutto a danno dell'esponente medesimo e nel mancato rispetto dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, lealtà ed imparzialità dell'informazione, nonché di parità di trattamento rispetto all'accesso di tutti i soggetti politici ai mezzi di informazione;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Teleischia S.r.l. in relazione alle segnalazioni in questione su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità (nota del 12 ottobre 2009, prot. n. 78211), datata 23 ottobre 2009 (prot. n. 80634), nella quale l'emittente ha rilevato, in particolare, che:

- il Signor Davide Conte è esponente nel consiglio comunale di Ischia del PDL, soggetto politico cui Teleischia ha concesso spazio attraverso l'intervista al consigliere Luigi Mattera, anch'esso esponente del medesimo soggetto politico;
- l'emittente ha comunque operato nel rispetto della normativa di settore, in quanto ha concesso spazio alla replica scritta del Signor Conte, dandone lettura durante il notiziario serale del 25 settembre 2009 e mediante pubblicazione del medesimo sul sito internet dell'emittente, ottemperando, in tal modo, alla sua richiesta di replica;
- l'emittente si occupa dell'informazione delle isole di Ischia e Procida ed è autorizzata a trasmettere nel bacino della Provincia di Napoli, per cui non sarebbe possibile garantire pari accesso a tutti i consiglieri comunali, assessori, sindaci, esponenti della Provincia e della Regione;

CONSIDERATO che l'articolo 11-quater della legge n. 28 del 2000, aggiunto dalla legge 313/2003, prevede che *"le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica"*;

CONSIDERATO che il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, prevede all'art. 4 che *" 1. Nei programmi di informazione le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità. 2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone"*;

RILEVATO che dall'istruttoria emerge che le numerose richieste avanzate dal Sig. Davide Conte, in qualità di consigliere di minoranza al comune di Ischia, di poter usufruire di spazi informativi all'interno dei notiziari e dei programmi di

approfondimento informativi trasmessi dall'emittente televisiva Teleischia non hanno trovato accoglimento se non limitatamente alla diffusione della replica scritta dell'esponente la quale, peraltro, investe aspetti relativi al diritto di rettifica oggetto di autonomo procedimento ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico della radiotelevisione;

CONSIDERATO che nei fatti oggetto di analisi si ravvisa una sistematica negazione del diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo nei confronti del soggetto esponente, tale da determinare un'alterazione dei principi di parità di trattamento, obiettività, imparzialità ed equità dell'informazione previsti dalla normativa dianzi citata;

RITENUTO, in particolare, che, ai sensi delle disposizioni vigenti la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché queste non diano luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell'informazione;

RITENUTO, pertanto, di dover richiamare la società Teleischia S.r.l., titolare dell'emittente televisiva locale Teleischia ad assicurare l'osservanza dei principi di parità di trattamento, imparzialità, obiettività ed equità dell'informazione previsti dall'art. 11-quater della legge n. 28 del 2000 e dall'art. 4 del Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nei confronti del soggetto segnalante;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### **DELIBERA**

1. La società Teleischia S.r.l., esercente l'emittente televisiva in ambito locale "Teleischia", con sede in Ischia, Via Casciaro n. 2/C - c.a.p. 80077 è richiamata ad assicurare l'osservanza del principio di parità di trattamento, imparzialità, obiettività ed equità dell'informazione richiamati nelle premesse nei confronti del soggetto segnalante.
2. La presente delibera è trasmessa al Comitato Regionale delle Comunicazioni della Campania ai fini della vigilanza sull'osservanza del richiamo di cui al comma 1 da parte dell'emittente Teleischia .

3. In caso di mancato rispetto del richiamo di cui al comma 1 l'Autorità applica le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Roma, 12 novembre 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola